16.5.2013 A7-0393/001-001

EMENDAMENTI 001-001

presentati da Commissione per i problemi economici e monetari

Relazione

Sven Giegold A7-0393/2012

Autorità bancaria europea e vigilanza prudenziale degli enti creditizi

Proposta di regolamento (COM(2012)0512 – C7-0289/2012 – 2012/0244(COD))

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. .../... che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere della Banca centrale europea,

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo .

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue:

- (1) Il 29 giugno 2012 i capi di Stato e di governo della zona euro hanno invitato la Commissione a presentare proposte per un meccanismo di vigilanza unico con la partecipazione della Banca centrale europea (BCE). Nelle sue conclusioni del 29 giugno 2012 il Consiglio europeo ha invitato il presidente del Consiglio europeo a elaborare, in stretta collaborazione con il presidente della Commissione, il presidente dell'Eurogruppo e il presidente della BCE, una tabella di marcia specifica e circoscritta nel tempo per la realizzazione di un'autentica Unione economica e monetaria, che comprenda proposte concrete volte a preservare l'unità e l'integrità del mercato unico dei servizi finanziari.
- (1 bis) È essenziale che l'unione bancaria preveda meccanismi di responsabilità democratica. Occorre tenere conto della funzione dei parlamenti nazionali.
- (2) La previsione di un meccanismo di vigilanza unico è il primo passo verso la creazione di un'Unione bancaria europea, fondata su un autentico corpus unico di norme sui servizi finanziari e comprendente anche *un'armonizzazione dei diversi sistemi nazionali di garanzia dei depositi e* un quadro comune *europeo* in materia di risoluzione delle crisi bancarie.
- (2 bis) È necessario che l'unione bancaria sia fondata su adeguati meccanismi di responsabilità e sistemi di "checks and balances" (controlli e contrappesi) tra le istituzioni politiche a livello dell'Unione e nazionale e gli organismi responsabili per la vigilanza a livello sia dell'Unione che nazionale.
- (2 ter) Nel quadro dell'attuazione dell'unione bancaria occorre tenere in debita considerazione, in tutte le diverse fasi, i potenziali reciproci effetti diffusivi dell'unione bancaria nella zona euro sugli Stati membri che non ne fanno parte. A tale scopo, è necessario adottare adeguate misure preventive per evitare possibili perturbazioni del mercato interno. In particolare, occorre che la BCE sia tenuta a garantire che l'esecuzione dei suoi compiti di vigilanza avvenga in modo non discriminatorio e coerente con il corretto funzionamento del mercato interno.
- (4) L'attribuzione di compiti di vigilanza alla BCE nel settore bancario per una parte degli Stati membri dell'Unione europea non deve in alcun modo ostacolare il funzionamento del mercato interno nel settore dei servizi finanziari. L'ABE deve pertanto mantenere il suo ruolo e conservare tutti gli attuali compiti e poteri: continuare a sviluppare e a garantire l'attuazione del corpus unico di norme applicabile in tutti gli Stati membri e rafforzare la convergenza delle prassi di vigilanza in tutta l'Unione.

- (4 bis) Al fine di scongiurare il rischio che l'introduzione di un meccanismo di vigilanza riguardante solo alcuni Stati membri possa condurre alla frammentazione delle prassi di vigilanza all'interno del mercato unico, è indispensabile che il corpus unico di norme sia accompagnato da un Manuale di vigilanza europeo, predisposto dall'ABE in consultazione con le autorità nazionali di vigilanza, che individui in tutta l'Unione le migliori prassi in fatto di metodologie e processi di vigilanza, affinché i principi fondamentali di Basilea e dell'Unione non siano compromessi. È necessario che tale manuale non limiti la vigilanza basata sulla valutazione e comprenda, ove opportuno ed entro i limiti delle competenze dell'ABE, i settori della protezione dei consumatori e della lotta contro il riciclaggio di denaro. Oltre a contenere chiare linee guida per l'attuazione della legislazione settoriale, compresi gli standard tecnici, il Manuale deve indicare parametri e metodologie per la valutazione del rischio, l'identificazione di segnali di preallarme e i criteri per l'azione di vigilanza. Le autorità competenti devono applicare il manuale in modo rigoroso ed evitare di considerarlo come mero esercizio burocratico. Ogni divergenza nelle prassi da esse adottate va considerata come un indizio significativo ai fini dell'accertamento di negligenze o di violazioni del diritto dell'Unione.
- (4 ter) Recenti esperienze hanno messo in evidenza la necessità di assicurare che gli enti creditizi soddisfino pienamente le richieste di informazione delle autorità europee di vigilanza in merito agli stress test e agli altri compiti loro attribuiti dal presente regolamento. Occorre pertanto rafforzare le disposizioni riguardanti tali richieste e snellire i relativi iter; in caso di ostruzionismo o altre forme di inadempimento è opportuno che gli Stati membri interessati forniscano all'ABE l'assistenza necessaria a ottenere le informazioni richieste, ivi compreso l'accesso ai locali commerciali degli enti creditizi o di altre persone giuridiche in possesso di informazioni pertinenti, ad esempio quelle a cui gli enti creditizi abbiano esternalizzato funzioni.
- (4 quater) È necessario garantire il mercato unico e la coesione dell'Unione. A tale riguardo, occorre esaminare con attenzione i problemi riguardanti le modalità di voto e di governance in seno all'ABE e garantire la parità di trattamento fra gli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico e gli altri Stati membri.
- (4 quinquies) Tenendo presente che l'ABE, alle cui attività tutti gli Stati membri partecipano su un piano di parità, è stata istituita con l'obiettivo di elaborare il corpus unico di norme e garantire la coerenza delle pratiche in materia di vigilanza in seno all'Unione e tenendo conto dell'istituzione del meccanismo di vigilanza unico nel quale la BCE svolge un ruolo leader, occorre dotare l'ABE di idonei strumenti che le consentano di svolgere in modo efficace i compiti conferitile per quanto concerne l'integrità del mercato unico nel settore dei servizi finanziari.
- (4 sexies) Nei settori non coperti da norme tecniche di regolamentazione o di attuazione, occorre che l'Autorità abbia il potere di formulare orientamenti e raccomandazioni sull'applicazione del diritto dell'Unione. Al fine di garantire la trasparenza e di rafforzare il rispetto di tali orientamenti e raccomandazioni da parte del consiglio di vigilanza della BCE e delle autorità nazionali competenti dell'Unione europea, è necessario garantire all'Autorità la possibilità di pubblicare le motivazioni fornite dalle autorità di vigilanza per giustificare il mancato rispetto di tali orientamenti e raccomandazioni.
- (4 septies) È necessario che l'ABE, nei limiti delle competenze conferitele dal presente regolamento, fornisca assistenza al consiglio di vigilanza della BCE e a ogni altra

- autorità competente dell'Unione europea qualora impongano requisiti prudenziali discrezionali previsti specificatamente in un atto dell'Unione.
- (5 bis) Il mandato dell'ABE in materia di risoluzione delle controversie, che coinvolge la BCE per quanto concerne i casi relativi alla vigilanza prudenziale, può essere dedotto dal fatto che sia l'istituzione dell'ABE sia l'attribuzione di compiti specifici di vigilanza alla BCE sono frutto di disposizioni del diritto derivato.
- (6) Per assicurare che gli interessi di tutti gli Stati membri siano adeguatamente presi in considerazione e per permettere il corretto funzionamento dell'ABE, al fine di mantenere e rafforzare il mercato interno nel settore dei servizi finanziari, occorre adeguare le modalità di voto del consiglio delle autorità di vigilanza.
- (7) Occorre che le decisioni in materia di violazione del diritto dell'Unione e di risoluzione delle controversie siano esaminate da un gruppo di esperti indipendente composto da membri votanti del consiglio delle autorità di vigilanza che non hanno alcun conflitto di interessi e da esperti con qualifiche adeguate, designati dal consiglio delle autorità di vigilanza. Le proposte di decisione presentate dal gruppo di esperti al consiglio delle autorità di vigilanza vanno adottate a maggioranza semplice di di voti degli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico e degli Stati membri non partecipanti. Inoltre, per conservare il necessario stimolo a una maggiore integrazione degli Stati membri all'interno del meccanismo unico di vigilanza dell'Unione, in caso di disaccordo fra le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, è opportuno mantenere un processo decisionale equilibrato per evitare di indebolire la capacità degli Stati membri ospitanti di applicare norme prudenziali più rigorose, in particolare qualora l'organismo dello Stato membro ospitante sia di importanza o di dimensione sistemica.
- (8) Occorre che l'ABE elabori il regolamento interno del gruppo di esperti che ne garantisca l'indipendenza e l'obiettività.
- (9) Occorre che la composizione del consiglio di amministrazione sia equilibrata e che assicuri che gli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico, gli Stati membri che hanno instaurato una cooperazione stretta e gli Stati membri non partecipanti al meccanismo di vigilanza unico siano adeguatamente rappresentati.
- (9 bis) È opportuno che il presidente del consiglio di amministrazione non sia contemporaneamente responsabile di una delle componenti del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF).
- (9 ter) In occasione della revisione congiunta, nel 2014, dei regolamenti relativi all'ABE, all'EIOPA e all'AESFEM, è necessario procedere anche a una revisione della composizione del consiglio di amministrazione ed esaminare la necessità e possibilità di creare un organismo europeo preposto al controllo di un meccanismo per la liquidazione bancaria che preveda un Fondo europeo.

- (10) Per assicurare il corretto funzionamento dell'ABE e l'adeguata rappresentanza di tutti gli Stati membri, occorre che le modalità di voto, la composizione del consiglio di amministrazione e la composizione del gruppo di esperti indipendente siano sottoposti a revisione dopo un periodo di tempo adeguato due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento tenendo conto delle esperienze acquisite e degli sviluppi ulteriori.
- (10 bis) Quando i sistemi nazionali di garanzia depositi confluiranno in un regime unico, è opportuno che esso sia soggetto alla vigilanza di un collegio di autorità di vigilanza a norma dell'articolo 21.
- (10 ter) Occorre che l'Autorità operi per migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare garantendo un efficace livello di regolamentazione e una vigilanza efficiente nell'UE. È necessario che essa tuteli i valori di pubblico interesse quali la stabilità del sistema finanziario, la trasparenza dei mercati e dei prodotti finanziari e la tutela dei depositanti e degli investitori. È inoltre opportuno che impedisca l'arbitraggio regolamentare, garantisca parità di condizioni e rafforzi il coordinamento internazionale in materia di vigilanza a beneficio dell'economia dell'Unione, compresi gli istituti finanziari e i consumatori. Conformemente al principio fondamentale dell'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati dell'UE, occorre che l'Autorità rispetti le differenze di cultura della vigilanza fra le autorità competenti. A tale proposito, nessuno Stato membro o gruppo di Stati membri deve essere discriminato, direttamente o indirettamente, quale sede di servizi finanziari, sia sulla base della sua moneta che per altri motivi. È opportuno che l'Autorità tenga conto della necessità che le autorità competenti siano in grado di esercitare il proprio giudizio in modo efficace per determinare le opportune azioni da intraprendere in ogni circostanza particolare. Occorre inoltre che tra i compiti dell'Autorità siano incluse la promozione della convergenza in materia di vigilanza e la prestazione di consulenza alle istituzioni dell'Unione nei settori della regolamentazione e della vigilanza dell'attività bancaria, dei pagamenti e della moneta elettronica, nonché nei connessi ambiti del governo societario, della revisione contabile e della rendicontazione finanziaria.
- (10 ter) Occorre che l'ABE sia dotata delle opportune risorse finanziarie e umane per assolvere in modo adeguato qualunque compito aggiuntivo assegnatole a norma del presente regolamento. A tal fine, è opportuno che la procedura per la determinazione, l'esecuzione e il controllo del suo bilancio, di cui agli articoli 63 e 64 del regolamento (UE) n. 1093/2010, tenga debito conto di tali compiti. È necessario che l'autorità di bilancio assicuri che siano soddisfatti gli standard più elevati di efficienza.
- (11) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia assicurare *al massimo grado un'attuazione* efficace, uniforme *ed equilibrata* della regolamentazione e della vigilanza prudenziale in *tutti gli Stati membri*, garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento *del mercato interno* dei *servizi* finanziari e mantenere la stabilità del sistema finanziario, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (11 bis) È necessario che un efficace meccanismo di vigilanza unico a livello di Unione preveda non soltanto un'autorità capace di definire un corpus unico di norme e di

assicurarne l'attuazione uniforme in tutta l'UE, ma anche l'applicazione armonizzata di tale corpus da parte delle autorità competenti. Benché la componente BCE del meccanismo di vigilanza unico possa ricoprire tale ruolo per alcuni Stati membri, questa soluzione non è praticabile per tutti, dal momento che esistono ostacoli istituzionali alla parità di trattamento dei partecipanti che non appartengono alla zona euro e sussiste la possibilità che la politica monetaria per la zona euro entri in conflitto con la politica di vigilanza a livello di Unione. Pertanto, l'applicazione armonizzata mediante un meccanismo di vigilanza unico può essere realizzata solamente attraverso altri mezzi. È essenziale che, in caso di conflitto tra la politica monetaria per la zona euro e la politica di vigilanza a livello di Unione, gli obblighi previsti dalla politica monetaria per la zona euro non siano imposti agli Stati che non appartengono a tale zona se ciò rischia di compromettere la loro politica monetaria. Le analisi relative a tali conflitti non devono essere svolte solamente dalla BCE ma occorre coinvolgere anche il CERS. La politica monetaria della BCE deve essere condotta in modo indipendente.

(11 ter) Data la necessità di poter vigilare su mercati ed enti estremamente complessi e interconnessi, tra cui i conglomerati, cosa che richiede scambi intensi e quotidiani, è importante che il consiglio di vigilanza, l'ABE e l'EIOPA siano stabiliti a Francoforte sul Meno, dove risiede la BCE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è modificato come segue:

- -1. L'articolo 1 è così modificato:
- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- "2. L'Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento, dal regolamento del Consiglio (UE) n. .../... [che attribuisce compiti specifici alla BCE] e nell'ambito di applicazione delle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2002/87/CE, del regolamento (CE) n. 1781/2006, della direttiva 94/19/CE e delle parti pertinenti delle direttive 2005/60/CE, 2002/65/CE, 2007/64/CE e 2009/110/CE nella misura in cui tali atti si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e alle relative autorità di vigilanza competenti, nonché delle direttive, dei regolamenti e delle decisioni basati sui predetti atti e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che attribuisca compiti all'Autorità."
- b) al paragrafo 5, aggiungere la seguente lettera dopo la lettera b):
- "b bis) rafforzare l'integrazione dell'Unità di vigilanza della Banca centrale europea nel Sistema europeo di vigilanza finanziaria;
- c) al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
- "A tali fini, l'Autorità contribuisce all'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui al paragrafo 2, favorisce la convergenza in materia di vigilanza, fornisce pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, effettua analisi economiche dei mercati per promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell'Autorità e adotta gli interventi e le decisioni all'uopo necessari."
- d) al paragrafo 5, il quarto comma è sostituito dal seguente:

- "Nell'esercizio delle sue funzioni l'Autorità agisce in modo indipendente, obiettivo e non discriminatorio nell'interesse di tutta l'Unione e
- a) tiene conto della necessità che le autorità competenti siano in grado di esercitare il proprio giudizio in modo efficace per determinare le opportune azioni da intraprendere in ogni circostanza particolare;
- b) tiene conto del carattere internazionale dei servizi finanziari e del fatto che è auspicabile conservare la posizione competitiva dell'Unione."
- -1 bis. All'articolo 2, paragrafo 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:
- "f bis) la Banca centrale europea in quanto autorità competente per la vigilanza prudenziale nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico (SSM)."
- -1b. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Articolo 3

"Responsabilità delle Autorità

Le autorità componenti il SEVIF di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d) rispondono al Parlamento europeo e al Consiglio anche per i compiti loro conferiti dal regolamento del Consiglio (UE) n. .../...[regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6 TFUE].

Per le autorità competenti o di vigilanza di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), il primo comma si applica lasciando impregiudicata la loro responsabilità dinanzi ai parlamenti nazionali.

Per la Banca centrale europea il comma si applica lasciando impregiudicato l'articolo 130 TFUE, e solo per questioni afferenti ai compiti attribuitile dal regolamento /UE) n. .../... [che attribuisce compiti specifici alla BCE]."

- 1. L'articolo 4 è così modificato:
- a) Il punto 1 è sostituito dal seguente:
- "1) "istituti finanziari": gli "enti creditizi" quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, le "imprese di investimento" quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/49/CE, i "conglomerati finanziari" quali definiti all'articolo 2, paragrafo 14, della direttiva 2002/87/CE e i sistemi di garanzia depositi ufficialmente riconosciuti in base alla direttiva 94/19/CEE, salvo che, in relazione alla direttiva 2005/60/CE, per "istituti finanziari" si intendono gli enti creditizi e gli enti finanziari quali definiti rispettivamente all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva;"
- b) al punto 2, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
- "i) le autorità competenti di cui alla definizione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, compresa la BCE per i compiti ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. .../... del Consiglio* [regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE], della direttiva 2007/64/CE e della direttiva 2009/110/CE. "

1 bis. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Sede

L'Autorità ha sede a Francoforte sul Meno."

1 ter. L'articolo 8 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "1. L'Autorità svolge i seguenti compiti:
- a) introduce norme e prassi comuni di regolamentazione e vigilanza di elevata qualità, in particolare contribuendo a elaborare linee guida, raccomandazioni e progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e altre decisioni, sulla base degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- a bis) assicura l'applicazione di un codice unico di vigilanza da parte di tutte le autorità di vigilanza nei confronti di tutti gli istituti finanziari dell'Unione;
- a ter) sviluppa e aggiorna, tenendo conto dell'evoluzione delle pratiche commerciali e delle strutture di mercato, un Manuale unico di vigilanza per tutta l'Unione contenente le metodologie e i processi principali per identificare e misurare i rischi presso le banche;
- b) garantisce l'applicazione uniforme degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, in particolare instaurando una cultura comune della vigilanza, assicurando l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, impedendo l'arbitraggio regolamentare, mediando e risolvendo controversie tra autorità competenti, assicurando una vigilanza efficace e coerente sugli istituti finanziari, garantendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e prendendo misure, anche in situazioni di emergenza;
- c) facilita la delega dei compiti e delle responsabilità tra autorità competenti;
- d) coopera strettamente con il CERS, in particolare fornendogli le informazioni necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti e assicurando un seguito adeguato alle sue segnalazioni e raccomandazioni;
- e) organizza e conduce verifiche inter pares delle autorità competenti, anche emanando linee guida e raccomandazioni e individuando le migliori prassi, ai fini di una maggiore uniformità dei risultati di vigilanza;
- f) sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nel suo settore di competenza, incluso se del caso l'andamento del credito, in particolare, alle famiglie e alle PMI;
- g) svolge analisi economiche dei mercati per coadiuvare l'Autorità nell'espletamento dei propri compiti;
- h) promuove la tutela di depositanti e investitori;
- i) garantisce il funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza, la sorveglianza, valutazione e misurazione del rischio sistemico, lo sviluppo e il coordinamento dei piani di risanamento e di risoluzione delle crisi, fornendo un livello elevato di protezione ai depositanti e agli investitori in tutto il territorio dell'Unione, e

- sviluppando metodi per la liquidazione degli istituti finanziari in fallimento nonché la valutazione dell'esigenza di idonei strumenti finanziari, conformemente agli articoli da 21 a 26;
- j) esegue ogni altro compito specifico stabilito dal presente regolamento o da altri atti legislativi;
- k) pubblica sul sito web, e aggiorna regolarmente, le informazioni relative al suo settore di attività, in particolare, nella sua area di competenza, sugli istituti finanziari registrati, in modo da rendere le informazioni facilmente accessibili al pubblico;
- k bis) promuove la cooperazione fra le autorità competenti per la gestione delle crisi degli istituti transfrontalieri che potrebbero rappresentare un rischio sistemico;
- k ter) tiene conto, nell'applicare il presente regolamento, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività degli istituti nonché dei rischi inerenti al loro modello societario, preserva il carattere pluralista del settore bancario europeo e rispetta soprattutto il modello societario dei piccoli enti creditizi."
- b) al paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
- "Nell'esercitare i poteri di cui al presente paragrafo e nell'eseguire i compiti di cui al paragrafo 1, l'Autorità tiene debitamente conto dei principi del "legiferare meglio" così come dei risultati dell'analisi di costi e benefici realizzata in conformità delle disposizioni del presente regolamento."
- 1 quater. L'articolo 9 è così modificato:
- a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- "4. L'Autorità istituisce, quale parte integrante dell'Autorità stessa, un comitato sull'innovazione finanziaria, che riunisce tutte le autorità competenti interessate al fine di conseguire un approccio coordinato nella regolamentazione e nella vigilanza delle attività finanziarie nuove o innovative e di fornire all'Autorità un contributo consulenziale da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione."
- b) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
- "5. L'Autorità può proibire o limitare temporaneamente talune attività finanziarie che non rientrano tra le competenze dell'AESFEM e che mettono a repentaglio il corretto funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell'Unione, nei casi e alle condizioni specificate negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, oppure, laddove necessario, in situazioni di emergenza ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 18."
- c) al paragrafo 5, il quarto comma è sostituito dal seguente:
- "L'Autorità può altresì valutare la necessità di proibire o limitare determinati tipi di attività finanziaria e, qualora si presenti tale necessità, informarne la Commissione e l'Unità di vigilanza della Banca centrale europea per facilitare l'adozione di tale eventuale divieto o limitazione."

1 quinquies. All'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell'ambito del SEVIF e per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, l'Autorità emana linee guida e formula raccomandazioni indirizzate all'Unità di vigilanza della BCE e alle altre autorità competenti o agli istituti finanziari dell'Unione europea."

1 sexies. L'articolo 17 è così modificato:

- a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- "3. L'Autorità può trasmettere all'autorità competente interessata una raccomandazione in cui illustra l'azione necessaria per conformarsi al diritto dell'Unione. La raccomandazione indica all'Autorità il termine per conformarvisi. Salvo casi di urgenza, il termine è di almeno 10 giorni dopo il ricevimento della raccomandazione da parte dell'autorità competente.

Entro il termine di cui al primo comma, l'autorità competente informa l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi al diritto dell'Unione."

- b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
- "4. Se l'autorità competente non si conforma al diritto dell'Unione entro il termine di cui al paragrafo 3, la Commissione, dopo essere stata informata dall'Autorità, o di propria iniziativa, può esprimere un parere formale per chiedere all'autorità competente di prendere le misure necessarie per rispettare il diritto dell'Unione. Il parere formale della Commissione tiene conto della raccomandazione dell'Autorità."
- (1) 2. L'articolo 18 è così modificato:
- (1) a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "1. In caso di sviluppi negativi che possano gravemente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari nonché la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell'Unione, l'Autorità facilita attivamente e, ove ritenuto necessario, coordina le misure adottate dalle pertinenti autorità di vigilanza competenti.

Per essere in grado di svolgere questo ruolo di facilitazione e coordinamento, l'Autorità è pienamente informata di tutti gli sviluppi rilevanti ed è invitata dalle autorità *nazionali* di vigilanza competenti a partecipare alle eventuali riunioni in materia.

- a bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- "2. Il Consiglio o la Commissione, in consultazione con il CERS e, se del caso, con le AEV, possono adottare una decisione indirizzata all'Autorità con la quale determinano l'esistenza di una situazione di emergenza ai fini del presente regolamento, su richiesta dell'Autorità, dell'Unità di vigilanza della Banca centrale europea o del CERS oppure di propria iniziativa. Il Consiglio, in cooperazione con la Commissione, riesamina tale decisione a intervalli opportuni e comunque almeno una volta al mese. Se non è rinnovata entro il termine di un mese, la decisione decade automaticamente. Consiglio e Commissione possono decidere insieme di dichiarare la cessazione della situazione di emergenza in qualsiasi momento.

Qualora ritengano che sussista la probabilità che si verifichi una situazione di emergenza, il CERS o l'Autorità formulano una raccomandazione riservata destinata al Consiglio e alla Commissione corredata di una valutazione della situazione. Il Consiglio e la Commissione

valutano quindi la necessità di un incontro. È garantita in tale processo una doverosa attenzione alla riservatezza.

Se il Consiglio o la Commissione determinano l'esistenza di una situazione di emergenza, ne informano debitamente e senza indugio il Parlamento europeo." a ter) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

- "3. Qualora il Consiglio o la Commissione abbiano adottato una decisione ai sensi del paragrafo 2 e l'eccezionalità delle circostanze richieda un'azione coordinata delle autorità nazionali per rispondere a sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell'Unione, l'Autorità può adottare decisioni individuali per chiedere alle autorità competenti di prendere le misure necessarie conformemente alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per affrontare tali sviluppi, assicurando che gli istituti finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi fissati in tale normativa."
- (2) b) dopo il paragrafo 3 è inserito il seguente paragrafo:
- "3 bis. Quando l'Autorità chiede all'autorità competente di prendere le misure necessarie o di astenersi dall'adottare azioni particolari, secondo il disposto del paragrafo 3, l'autorità competente si conforma a tale richiesta oppure entro 48 ore fornisce all'Autorità un'adeguata motivazione della non conformità. Ai fini di una maggiore trasparenza del processo decisionale, la motivazione è messa subito a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio."

b bis) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

- "4. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità di cui ai paragrafi 3 e 3 bis entro il termine fissato nella decisione, e non fornisce, secondo il parere dell'Autorità, un'adeguata motivazione della non conformità, l'Autorità può, se i pertinenti obblighi previsti negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ivi incluse le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione adottate conformemente ai suddetti atti, sono direttamente applicabili agli istituti finanziari, adottare una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario, imponendogli di prendere le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti da tali atti, tra cui la cessazione di ogni pratica non conforme. Ciò si applica soltanto nelle situazioni in cui un'autorità competente non applica gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ivi incluse le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione adottate conformemente ai suddetti atti, o li applica in un modo che configura una manifesta violazione di tali atti, e se un rimedio urgente è necessario per ripristinare il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell'Unione.
- 3. All'articolo 19, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
- "1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 17, se un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata o con l'inazione di un'altra autorità competente in casi specificati negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità, su richiesta di una o più autorità competenti interessate, presta assistenza alle autorità per

trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo."

3 bis. Dopo l'articolo 20 si inserisce l'articolo seguente:

"Articolo 20 bis

Convergenza del pilastro 2

L'Autorità assicura che il processo di revisione e valutazione prudenziale ("pilastro 2"), secondo cui le autorità competenti fissano requisiti più rigorosi in materia di fondi propri a norma della direttiva .../...UE [CRD4], abbia il grado di convergenza necessario per pervenire a solide norme di vigilanza nell'Unione.

- 3 ter. L'articolo 21 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "1. L'Autorità provvede a promuovere e a monitorare il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza di cui alla direttiva 2006/48/CE e a promuovere l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in tutti i collegi delle autorità di vigilanza. Con l'obiettivo di far convergere le migliori prassi in materia di vigilanza, l'Autorità promuove piani di vigilanza comuni e indagini congiunte e il personale dell'Autorità ha la facoltà di partecipare alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, comprese le indagini in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti."
- b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
- "2. L'Autorità può, di propria iniziativa, assumere la guida dei collegi delle autorità di vigilanza per gli istituti transfrontalieri in tutto il territorio dell'Unione, tenendo conto del rischio sistemico costituito dagli istituti finanziari di cui all'articolo 23."
- 3 quater. All'articolo 22, dopo il paragrafo 1 si inserisce il seguente:
- "I bis. Almeno una volta l'anno l'Autorità conduce stress test su scala unionale secondo il disposto dell'articolo 32 e ne divulga opportunamente i risultati per ognuno degli istituti finanziari partecipanti."
- 3 quinquies. All'articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "1. L'Autorità provvede a che siano predisposti e aggiornati piani coerenti ed efficaci di risanamento e di risoluzione delle crisi per tutti gli istituti finanziari. Se opportuno e se previsto dalla legislazione UE, l'Autorità presta assistenza all'elaborazione di procedure per situazioni di emergenza e di misure preventive per ridurre al minimo l'impatto sistemico di eventuali fallimenti."
- 3 sexies. All'articolo 26, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Agendo a norma dei poteri conferitile dal presente regolamento, l'Autorità contribuisce a rafforzare il sistema europeo dei regimi di garanzia dei depositi per garantire la corretta applicazione della direttiva 94/19/CE, con l'obiettivo di assicurare che tutti i regimi nazionali di garanzia dei depositi siano adeguatamente finanziati con i contributi degli istituti

finanziari, compresi gli istituti finanziari che sono stabiliti e accettano depositi nell'Unione pur avendo la sede centrale al di fuori dell'Unione come previsto dalla direttiva 94/19/CE, e fornisce un elevato livello di protezione per tutti i depositanti in un quadro armonizzato per tutta l'Unione che non incida sul ruolo stabilizzante di salvaguardia dei regimi di garanzia reciproci, a condizione che soddisfino la normativa dell'Unione."

- 3 septies. All'articolo 27, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
- "2. L'Autorità valuta la necessità di un sistema di meccanismi di finanziamento coerenti, solidi e credibili, provvisti di idonei strumenti di finanziamento connessi a modalità di gestione coordinate delle crisi nazionali o multinazionali."
- 3 octies. L'articolo 29 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
- "b) promuovere lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale che multilaterale, tra le autorità competenti;
- c) contribuire allo sviluppo di norme di vigilanza uniformi e di elevata qualità, tra l'altro in materia di informativa e di reporting;
- b) al paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
- "A tal fine l'Autorità pubblica un Manuale europeo di vigilanza che individui le prassi da considerare qualitativamente migliori in materia di metodologie e processi di vigilanza."
- 3 nonies. L'articolo 30 è così modificato:
- a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- "3. Sulla base di una verifica inter pares, l'Autorità può formulare orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 16. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, le autorità competenti si sforzano di seguire tali raccomandazioni e orientamenti. Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione o di esecuzione ex articoli da 10 a 15, l'Autorità tiene conto dei risultati della verifica inter pares e di ogni altra informazione acquisita nell'esercizio del proprio ufficio, al fine di assicurare la convergenza verso standard e prassi della massima qualità."
- b) dopo il paragrafo 3 è inserito il seguente paragrafo:
- "3 bis. Ogni volta che la verifica inter pares e ogni altra informazione acquisita nell'esercizio del proprio ufficio mostri la necessità di un'iniziativa legislativa per garantire la piena armonizzazione delle definizioni e delle regole prudenziali, l'Autorità trasmette un parere alla Commissione. Il parere è adottato dal consiglio delle autorità di vigilanza."
- 3 decies. All'articolo 31, il secondo comma è sostituito dal seguente:
- "L'Autorità promuove risposte coordinate dell'Unione, in particolare:
- a) coordinando lo scambio di informazioni tra le autorità competenti;
- b) determinando la portata e verificando ove possibile l'affidabilità delle informazioni che devono essere messe a disposizione di tutte le autorità competenti interessate;

- c) fatto salvo l'articolo 19, mediando fra le autorità competenti;
- d) informando senza indugio il CERS, il Consiglio e la Commissione di ogni potenziale situazione di emergenza;
- e) adottando tutte le misure opportune in caso di sviluppi che possano compromettere il funzionamento dei mercati finanziari, al fine di coordinare gli interventi necessari;
- f) centralizzando le informazioni ricevute a norma degli articoli 21 e 35 dalle autorità competenti in conseguenza degli obblighi regolamentari di informativa a carico degli istituti. L'Autorità condivide tali informazioni con le altre autorità competenti interessate;
- f bis) costituendo, ove giudicato necessario, sottocomitati del consiglio delle autorità di vigilanza;
- f ter) pubblicando un Manuale unico europeo di vigilanza."
- 3 undecies. L'articolo 32 è così modificato:
- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- "2. In cooperazione con il CERS, l'Autorità avvia e coordina le valutazioni in tutta l'Unione sulla resilienza degli istituti finanziari agli sviluppi negativi dei mercati. A tale scopo elabora:
- a) metodologie comuni per valutare l'effetto di scenari economici sulla situazione finanziaria di un istituto;
- b) strategie comuni di comunicazione dei risultati delle valutazioni sulla resilienza degli istituti finanziari;
- c) metodologie comuni per valutare gli effetti di particolari prodotti o processi di distribuzione su un istituto, e
- c bis) in cooperazione con le autorità competenti, metodologie comuni di valutazione degli attivi, per quanto necessario ai fini degli stress test."
- b) dopo il paragrafo 3 sono inseriti i seguenti paragrafi:
- "3 bis. Per condurre l'esercizio di valutazione del rischio a livello unionale descritto nel presente articolo, l'Autorità può richiedere tutte le informazioni necessarie direttamente agli istituti finanziari. Nel corso di tale esercizio l'Autorità può entrare direttamente in contatto con gli istituti finanziari, richiedere loro direttamente informazioni e dare disposizioni alle autorità competenti di eseguire accertamenti specifici, fra cui ispezioni in loco, eventualmente con la propria partecipazione diretta, per assicurare comparabilità e affidabilità di metodi, prassi e risultati. Gli istituti finanziari e le autorità competenti si conformano alle richieste dell'Autorità."
- "3 ter. Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti prescrivono agli istituti finanziari di sottoporsi a un audit esterno indipendente sulle informazioni di cui al paragrafo 3 bis, in base a criteri specifici stabiliti dall'Autorità."
- 4. L'articolo 35 è sostituito dal seguente:
- "1. Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti forniscono all'Autorità, *in formati predeterminati*, tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono

attribuiti dal presente regolamento, a condizione che tali autorità abbiano accesso legale alle informazioni in questione . Le informazioni devono essere accurate, complete e tempestive.

- 2. L'Autorità può anche chiedere che le siano fornite informazioni a cadenza regolare e *su modelli specifici o comparabili approvati dall'Autorità*. Tali richieste sono presentate, ove possibile, usando modelli comuni di informativa.
- 3. Su richiesta debitamente motivata di un'autorità competente, l'Autorità *fornisce* qualsiasi informazione necessaria per consentire all'autorità competente di adempiere le sue funzioni, conformemente all'obbligo del segreto professionale previsto dalla normativa settoriale e all'articolo 70.
- 4. Prima di richiedere informazioni in base al presente articolo, e per evitare la duplicazione degli obblighi di informativa, l'Autorità si avvale delle eventuali statistiche disponibili prodotte e divulgate dal Sistema statistico europeo e dal Sistema europeo di banche centrali.
- 5. In mancanza di informazioni o quando le autorità competenti non forniscono le informazioni tempestivamente, l'Autorità può farne richiesta ad altre autorità di vigilanza, al ministero responsabile delle finanze ove questo disponga di informazioni prudenziali, alla banca centrale nazionale o all'istituto statistico dello Stato membro interessato.
- 6. In mancanza di informazioni o se le informazioni non pervengono tempestivamente, l'Autorità può, su semplice richiesta o con apposita decisione, richiederle da:
- istituti finanziari interessati;
- società di partecipazione e/o succursali di un istituto finanziario interessato;
- entità operative non regolamentate all'interno di un gruppo o conglomerato finanziario che siano significative per le attività finanziarie degli istituti finanziari interessati;
- persone associate alle attività degli istituti finanziari interessati;
- revisori, agenzie di rating del credito, infrastrutture finanziarie e altri soggetti terzi che hanno fornito servizi o ai quali gli istituti finanziari hanno esternalizzato funzioni o attività operative.

I destinatari di tale richiesta trasmettono all'Autorità informazioni chiare, precise e complete in modo tempestivo e senza indebiti ritardi.

L'Autorità informa le autorità competenti interessate delle richieste a norma del presente paragrafo e del paragrafo 5.

Le autorità competenti assistono l'Autorità, su richiesta di quest'ultima, nella raccolta delle informazioni.

7. L'Autorità può utilizzare informazioni riservate ottenute ai sensi del presente articolo unicamente ai fini dell'assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento.

7 bis. Per ricevere le informazioni necessarie ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti, l'Autorità può svolgere tutte le indagini necessarie sui soggetti di cui al paragrafo 6. A tal fine l'Autorità può richiedere la presentazione di documenti, esaminare e copiare archivi e libri contabili, e ottenere spiegazioni verbali o scritte. Quando i destinatari delle richieste d'informazione a norma del presente articolo ostacolano lo svolgimento dell'indagine, lo

Stato membro in cui sono ubicati i locali o i soggetti interessati presta l'assistenza necessaria, incluso l'accesso dell'Autorità ai locali commerciali."

- 4 bis. L'articolo 36 è così modificato:
- a) al paragrafo 4 il terzo comma è sostituito dal testo seguente:
- "Se non dà seguito ad una raccomandazione, l'Autorità ne comunica i motivi al CERS, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
- b) al paragrafo 5 il terzo comma è sostituito dal testo seguente:
- "L'Autorità competente tiene debitamente conto delle argomentazioni del consiglio delle autorità di vigilanza nell'informare il Consiglio e il CERS ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1092/2010. Le informazioni così fornite dall'autorità competente al Consiglio e al CERS sono trasmesse anche alla Commissione."
- 4 ter. L'articolo 37 è così modificato:
- a) all'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
- "Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario si riunisce di propria iniziativa ogni volta che ne ravvisa la necessità, e comunque almeno quattro volte all'anno."
- b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
- "4. L'Autorità fornisce tutte le informazioni necessarie nel rispetto del segreto professionale di cui all'articolo 70 e assicura un adeguato supporto di segreteria al Gruppo delle parti interessate nel settore bancario. Ai membri del Gruppo che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro è garantito un compenso adeguato, dal quale sono però esclusi i rappresentanti dell'industria. Il compenso corrisponde almeno alle tariffe di rimborso per i funzionari di cui all'Allegato V, sezione 2 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Il Gruppo può istituire gruppi di lavoro su questioni tecniche. La durata del mandato dei membri del Gruppo è di due anni e mezzo, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione."
- 4 quater. All'articolo 38, dopo il paragrafo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi:
- "5 bis. Il presente articolo non si applica agli Stati membri soggetti al regolamento (UE) n. .../...[che attribuisce compiti specifici alla BCE].
- 5 ter. Qualora una decisione dell'Autorità sia revocata dal Consiglio, l'Autorità può portare il caso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea."
- 4 quinquies. All'articolo 39, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Prima di adottare le decisioni di cui al presente regolamento, l'Autorità informa se possibile ogni specifico destinatario della sua intenzione di adottare la decisione, precisando il termine assegnatogli per esprimere il suo parere, tenuto conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze del caso. Lo stesso vale, mutatis mutandis, anche nel caso delle raccomandazioni di cui all'articolo17, paragrafo 3."
- 4 sexies. All'articolo 40, paragrafo 1, la lettera d) viene sostituita da quanto segue:

"d) un rappresentante della Banca centrale europea per attività diverse da quelle assegnatele dal regolamento (UE) n. .../... [che attribuisce compiti specifici alla BCE], senza diritto di voto:"

5. L'articolo 41 è così modificato:

a) dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo:

"I bis. Ai fini dell'articolo 17, il consiglio delle autorità di vigilanza convoca un gruppo di esperti indipendente composto dal presidente e da altri sei membri che non siano rappresentanti dell'autorità competente presunta responsabile della violazione del diritto dell'Unione e non abbiano né interesse nella questione né legami diretti con l'autorità competente interessata.

Ciascun membro del gruppo di esperti ha diritto a un voto.

Le decisioni del gruppo sono adottate con almeno cinque voti favorevoli dei suoi membri."

- b) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
- "2. Ai fini dell'articolo 19 , il consiglio delle autorità di vigilanza convoca un gruppo di esperti indipendente incaricato di facilitare una risoluzione coerente, equa e imparziale delle controversie, composto dal presidente, da due esperti indipendenti opportunamente qualificati e da almeno due dei propri membri che non siano rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia e non hanno né interesse nel conflitto né legami diretti con le autorità competenti interessate.

Se la Banca centrale europea in quanto autorità competente e uno Stato membro non partecipante in base al regolamento (UE) n. .../...[che attribuisce compiti specifici alla BCE] né avente instaurato una stretta cooperazione con la Banca centrale europea in base a detto regolamento, sono soggetti a un processo di risoluzione delle controversie ex articolo 19, almeno un membro del gruppo di esperti indipendente rappresenta uno Stato membro non partecipante ai sensi del regolamento (UE) n. .../... [che attribuisce compiti specifici alla BCE] e non avente instaurato una stretta cooperazione con la Banca centrale europea a norma di tale regolamento.

- 3. I membri *dei gruppi di esperti* agiscono in indipendenza e obiettività ai sensi dell'articolo 42 *e* non sono *in situazione di conflitto di interesse*. *I gruppi di esperti* propongono una decisione al consiglio delle autorità di vigilanza affinché venga adottata in via definitiva, secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 1, terzo comma.
- 4. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il regolamento interno *dei gruppi di esperti* di cui al paragrafo 2, comprese le norme che danno attuazione al requisito di cui al secondo comma dello stesso paragrafo."

I

- 7. All'articolo 44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei membri. Ogni membro dispone di un solo voto.

Per gli atti di cui agli articoli da 10 a 16 e per le misure e decisioni adottate in base all'articolo 9, paragrafo 5, e al capo VI e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il

consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza qualificata dei membri, quale definita all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie. Nel caso in cui gli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza della BCE ex regolamento (UE) n. .../...[che attribuisce compiti specifici alla BCE] siano cinque o più, detta maggioranza qualificata comprende almeno la metà degli Stati membri che partecipano al meccanismo di vigilanza della BCE e almeno la metà degli Stati membri che non vi partecipano. In ogni caso non possono determinarsi "minoranze di blocco" composte da solo tre autorità competenti o meno.

Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi degli articoli 17 e 19, in deroga al precedente primo comma le decisioni proposte dal gruppo di esperti si considerano adottate, a meno che non siano respinte a maggioranza semplice dei suoi membri. Nel caso in cui gli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza della BCE ex regolamento (UE) n. .../...[che attribuisce compiti specifici alla BCE] siano cinque o più, detta maggioranza semplice comprende almeno la metà degli Stati membri che partecipano al meccanismo di vigilanza della BCE e almeno metà degli Stati membri che non vi partecipano. In ogni caso non possono determinarsi 'minoranze di blocco' composte da solo tre autorità competenti o meno.

Il membro del consiglio delle autorità di vigilanza che presiede l'autorità competente dello Stato membro soggetto alla decisione del gruppo di esperti non vota.

Il consiglio delle autorità di vigilanza si adopera per raggiungere il consenso sulla composizione del gruppo di esperti di cui all'articolo 41, paragrafo 2. In mancanza di consenso, le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei membri. Ogni membro dispone di un solo voto."

- 8. L'articolo 45 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
- "1. Il consiglio di amministrazione comprende il presidente e altri sei membri nominati dal Parlamento europeo in seguito all'audizione dei candidati designati dal Consiglio tra le persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore finanziario. L'elenco dei candidati è equilibrato sotto il profilo del genere e sufficientemente diversificato in termini di competenze ed equilibrio geografico."
- b) al paragrafo 1 il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

"Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Tale mandato può essere rinnovato una volta. La composizione del consiglio di amministrazione è sufficientemente diversificata in termini di competenze, genere ed equilibrio geografico e riflette l'insieme dell'Unione. Il consiglio di amministrazione comprende almeno due rappresentanti degli Stati membri non partecipanti ai sensi del regolamento (UE) n. .../... [che attribuisce competenze specifiche alla BCE] e che non hanno scelto volontariamente di partecipare al meccanismo di vigilanza della BCE ai sensi dello stesso regolamento. Se il numero di Stati membri non partecipanti ai sensi del regolamento (UE) n. .../... [che attribuisce competenze specifiche alla Commissione] e che non hanno scelto volontariamente di partecipare al meccanismo di vigilanza della BCE è inferiore a cinque, viene aggiunto un rappresentante di detti Stati membri. I mandati si sovrappongono e si applicano opportune modalità di rotazione."

8 bis. All'articolo 48, dopo il paragrafo 2 si inserisce il seguente:

"2 bis. In situazioni di emergenza il consiglio delle autorità di vigilanza può decidere di delegare ben determinati e precisi poteri decisionali al presidente. Le norme concernenti la delega di tali poteri e la loro revoca sono codificate nel regolamento di procedura adottato dal consiglio delle autorità di vigilanza."

8 ter. Dopo l'articolo 53 si inserisce l'articolo seguente:

"Articolo 53 bis

Il presidente e il direttore esecutivo rendono pubbliche le riunioni tenute e l'ospitalità ricevuta. Le spese sono rese di pubblico dominio secondo il disposto dello statuto dei funzionari della Commissione europea."

8 quater. All'articolo 60, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La commissione di ricorso può confermare la decisione presa dall'organo competente dell'Autorità o rinviare il caso a tale organo. Quest'ultimo conferma la decisione della commissione di ricorso e adotta una decisione modificata sul caso in questione. In caso diverso l'Autorità porta il caso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea."

8 quinquies. All'articolo 63, il paragrafo 7 è soppresso.

8 sexies. All'articolo 81, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Riguardo alla questione della vigilanza diretta di istituzioni o infrastrutture di portata paneuropea, la Commissione, tenuto conto degli sviluppi del mercato, della stabilità del mercato interno e della coesione di tutta l'Unione, elabora ogni anno una relazione di valutazione sull'Autorità dotata competenze di vigilanza in questo settore. La relazione stabilisce se l'articolo 114 del TFUE in quanto base giuridica del presente regolamento istitutivo dell'Autorità si presta a eventuali modifiche del ruolo di quest'ultima."

8 septies. Dopo l'articolo 81 si inserisce l'articolo seguente:

"Articolo 81 bis

Riesame dell'impatto del meccanismo di vigilanza unico sulle succursali e filiali

"L'Autorità segue con attenzione l'impatto dell'SSM sulle succursali e filiali bancarie e riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in merito a eventuali trend di cambiamento. La relazione in questione è trasmessa anche alle autorità competenti."

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 81 del regolamento (UE) n. 1093/2010, entro il 1° gennaio 2016 la Commissione pubblicherà una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento in relazione ai seguenti aspetti:

- a) l'adeguatezza delle modalità di voto,
- b) la composizione del consiglio di amministrazione,
- c) la composizione del gruppo di esperti indipendente che prepara le decisioni ai fini degli articoli 17 e 19 e.

c bis) i rapporti fra ABE e SSM

La relazione tiene conto in particolare degli sviluppi negli Stati membri la cui moneta è l'euro o negli Stati membri le cui autorità competenti hanno instaurato una cooperazione stretta ai sensi dell'articolo 6 del regolamento .../... ed esamina se alla luce degli sviluppi si rendano necessari ulteriori adeguamenti delle disposizioni per assicurare che l'ABE adotti le sue decisioni nell'interesse della preservazione e del rafforzamento del mercato interno dei servizi finanziari.

La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se opportuno da proposte della Commissione riguardanti anche, ma non solo, eventuali modifiche al trattato che si rendessero necessarie.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Il presidente Per il Consiglio Il presidente